

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4703

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENVENUTO, VIOLANTE, OLIVIERI, MICHELE VENTURA, LETTIERI, NESI, PISTONE, BOATO, RUZZANTE, GAMBINI, QUARTIANI, BRESSA, BRUGGER, VIANELLO, ABBONDANZIERI, BETTINI, CARBONI, DETOMAS, FLUVI, GALEAZZI, LOLLI, MAGNOLFI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MAURANDI, NANNICINI, NIGRA, OTTONE, PIGLIONICA, PREDA, RANIERI, SANDRI, SERENI, TOLOTTI, WIDMANN, ZELLER

Disposizioni in favore dei sottoscrittori di *bond* argentini

Presentata il 13 febbraio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — I più recenti sviluppi della sfortunata vicenda dei *bond* argentini sono tutt'altro che tranquillizzanti.

Causa non secondaria di ciò, a nostro giudizio, risiede nella esitante azione del Governo *pro-tempore*, che — tipicamente — sembra sottovalutare la portata, in primo luogo socio-economica, di un *default* che colpisce nel portafoglio e nella fiducia oltre 400 mila privati risparmiatori italiani, in parte piccoli e piccolissimi, resi portatori, anche per le pressioni esercitate dalle banche, di un impressionante bagaglio di 14 miliardi di euro di titoli argen-

tini, pari al 15 per cento dell'intero debito finanziario estero del paese sudamericano.

Di tale atteggiamento liquidatorio del Governo è vivente testimonianza, ancora nei giorni scorsi, il blando intervento nell'Aula di Montecitorio del Ministro per i rapporti con il Parlamento durante il *question-time* dell'11 febbraio 2004.

Riteniamo inoltre che, in assenza di capacità (o di volontà?) di attivazione e di pressione internazionale del nostro Esecutivo *pro-tempore*, a poco possa servire la pur meritoria azione di rappresentanza e di raccordo esercitata dall'Associazione per la tutela degli investitori in titoli

argentini (« *Task Force Argentina* » o TFA) costituita dalle maggiori banche italiane sotto gli auspici dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

Né certamente si può imputare al Gruppo dei Democratici di sinistra una scarsa sensibilità al problema o l'acquiescenza alla passività del Governo e delle autorità monetarie (in primo luogo il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), a partire da quello stesso dicembre 2001 in cui l'Argentina ha dichiarato la moratoria sul debito estero.

Ricordiamo infatti che fin dall'aprile 2002 presso la Commissione finanze della Camera dei deputati è stata posta all'ordine del giorno la risoluzione n. 7-00102 di Benvenuto, Olivieri e altri, con la quale si intendeva impegnare il Governo, con riferimento appunto al caso Argentina, ad « adottare gli interventi normativi e amministrativi volti a garantire una più accurata informazione, da parte degli intermediari e dei promotori finanziari, a vantaggio delle fasce di investitori con bassa propensione al rischio e, in particolare, dei pensionati ».

Tale iniziativa ha condotto, nella seduta del 30 maggio 2002, all'audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dell'ABI e alla successiva conclusione dell'esame della risoluzione nel giugno 2002, allorquando il Governo ha però imposto, come condizione per accettarla, l'« annacquamento » dell'impegno, nel senso di limitarlo al « valutare l'opportunità di adottare » gli interventi.

Purtroppo siamo stati facili profeti, in quanto il risultato del disimpegno governativo è oggi sotto gli occhi di tutti: proprio gli investitori con bassa propensione al rischio, in prima linea, ma non solo, i pensionati, sono fra le maggiori vittime, soprattutto in termini proporzionali individuali, del « *virus Argentina* ». È di essi che una forza politica di matrice popolare e riformista come la nostra principalmente si preoccupa e si fa carico nel sottoporre la presente proposta di legge.

L'articolato mira a dare soluzione equitativa ed equilibrata ad un contenzioso fra il sistema bancario italiano e la sua clien-

tela, che rischia altrimenti di trascinarsi all'infinito, in quanto le pretese argomentazioni formalistiche sui « rischi sovrani » (risolto internazionale) e sulle « liberatorie » fatte — forse — firmare ai sottoscrittori dei *bond* (risolto interno) poco reggono di fronte agli inevitabili sospetti di conflitto di interesse e di tradimento del rapporto fiduciario creditizio, che la vicenda dei *bond* argentini ha ampiamente contribuito, insieme ad altre, ad alimentare.

Occorre a nostro giudizio cercare di sgomberare al più presto il campo dagli equivoci e « ripulire » il rapporto fra banche e clienti, poiché in caso contrario è più che realistico — e già se ne sono viste le avvisaglie — il pericolo di una seria « fuga » del risparmio nazionale dagli investimenti finanziari, con tutta la coda di deleterie conseguenze che una simile evenienza provocherebbe sull'economia interna e sulla competitività internazionale del nostro sistema finanziario e in definitiva del nostro stesso sistema-Paese.

L'approvazione della presente proposta di legge comporterà che, entro cinque mesi dall'entrata in vigore, la grande massa degli obbligazionisti-Argentina potrà ottenere dalle banche collocatrici dei *bond* un corrispettivo compreso fra il 60 e il 70 per cento del valore facciale dei titoli, a seconda che scelga il ritiro in contanti [articolo 2, comma 1, lettera *a*] ovvero [articolo 1, comma 2, lettera *b*] in obbligazioni quinquennali emesse dalle banche stesse, che frutteranno una cedola intorno al 4 per cento nelle condizioni attuali del mercato finanziario. Sono posti limiti individuali di corrispettivo.

Le banche otterranno in cambio i *bond* argentini, per i quali si sta trattando in sede internazionale un rimborso almeno a quota 25 per cento, nonché la proporzionale ripartizione di un apposito « fondo bancario di mutualità » (articolo 3) alimentato con un prelievo « *una tantum* » dal patrimonio di vigilanza delle banche del sistema, che abbiamo in prima battuta ipotizzato nell'uno per mille, corrispondente a circa 180 milioni di euro (ricor-

diamo che l'utile netto annuo del sistema è di circa 10 miliardi di euro).

Per quella fascia, verosimilmente più esigua, composta da sottoscrittori dei *bond* argentini che siano meno pressati da esigenze economiche immediate e perciò maggiormente disponibili a calcoli economico-finanziari di più lungo periodo, abbiamo previsto in alternativa la possibilità (articolo 2, commi 2 e 3) di fruire di un credito d'imposta, spalmabile in cinque anni e soggetto anch'esso a tetto individuale, pari alla metà delle minusvalenze che emergeranno dalla cessione dei titoli argentini in sede di adesione ad offerte pubbliche di scambio con categorie di titoli consentite allo scopo dalle autorità di vigilanza sul mercato finanziario (Banca d'Italia e CONSOB), che sappiamo essere allo studio su iniziativa di primarie istituzioni finanziarie europee.

Le offerte pubbliche dovranno essere lanciate entro dodici mesi dalla data della delibera attuativa della Banca d'Italia e della CONSOB, vale a dire entro quattordici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli aderenti alle offerte pubbliche di scambio otterranno il ricordato credito di imposta nonché, in una certa proporzione rispetto al valore nominale dei *bond* argentini, strumenti finanziari che sarà ovviamente loro responsabilità individuale di valutare nel merito, ma che, come detto, le nostre autorità di vigilanza verificheranno a priori non essere speculative o altrimenti « pericolose » oltre ad un certo grado, che dovrà comunque risultare chiaramente esplicitato dal prospetto informativo dell'offerta.

Per quest'ultimo intervento è previsto un tetto annuale di 100 milioni di euro di minori entrate per il quinquennio 2005-2009, da coprire (articolo 4) con la manovra dell'imposta di consumo sui prodotti da fumo.

È conclusivamente da rilevare che l'intera operazione che proponiamo sarà condotta sotto l'egida e il controllo congiunto di Banca d'Italia e CONSOB, e che dovrà venire ampiamente pubblicizzata sui « media » e su INTERNET (articolo 1, comma 3).

Poiché ovviamente l'adesione ad una delle tre opzioni che prospettiamo comporterà di diritto per l'obbligazionista la rinuncia ad esperire o a continuare qualsiasi azione di tipo legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti dei *bond* (articolo 1, comma 4), l'effetto netto dell'approvazione della proposta di legge si tradurrà nella chiusura, che ha già fin troppo tardato, del « contenzioso Argentina » per la grande massa dei risparmiatori entro pochi mesi (o comunque entro poco più di un anno anche per gli eventuali aderenti ad offerte pubbliche di scambio) e nel suo trasferimento sulle più capaci e capienti spalle del sistema bancario nazionale, che è di certo maggiormente attrezzato per il contenzioso internazionale in corso.

Come ricaduta, tutt'altro che secondaria, il sistema delle banche dovrebbe riuscire, con un sacrificio in definitiva comparativamente limitato, a « ricucire », almeno per il versante argentino, il rapporto, oggi compromesso, con il mondo dei risparmiatori e degli investitori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Finalità della presente legge è stabilire misure in favore delle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate « obbligazionisti », che a decorrere dal 23 dicembre 2001, data della moratoria dichiarata dall'Argentina sul debito estero, e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate « banche collocatrici ».

2. Gli obbligazionisti possono, a loro scelta, avvalersi di una delle misure previste all'articolo 2.

3. Le modalità attuative delle misure di cui all'articolo 2 sono stabilite con delibera assunta d'intesa fra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette modalità sono altresì adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione.

4. L'adesione ad una delle misure di cui all'articolo 2 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni di cui al comma 1.

ART. 2.

(Misure previste).

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, gli obbligazionisti hanno diritto

di vendere le obbligazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 60 per cento del valore nominale delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 60.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e a tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. In alternativa alle misure di cui al comma 1, gli obbligazionisti che, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, aderiscono ad offerte pubbliche di scambio, effettuate da soggetti residenti nell'Unione europea, delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, con categorie di strumenti finanziari ammesse dalla medesima delibera, possono fruire, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di un credito d'imposta commisurato alle minusvalenze eventualmente emergenti dall'adesione all'offerta, da fruire, entro il limite del 50 per cento delle minusvalenze stesse, e in ogni caso entro il limite massimo individuale di 50.000 euro, nell'anno dell'adesione all'offerta e nei quattro anni successivi in quote costanti. La fruizione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 3. L'Agenzia delle entrate provvede a dare attuazione a quanto disposto nel periodo precedente, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2.

ART. 3.

(Fondo bancario di mutualità).

1. Le banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alimentano un fondo bancario di mutualità, denominato « Bond Argentina », mediante il versamento, da effettuare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'uno per mille del patrimonio di vigilanza esistente alla data del 31 dicembre 2003.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito, entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, fra le banche collocatrici in proporzione ai corrispettivi complessivamente riconosciuti agli obbligazionisti in termini di esborso di contanti, di cui alla lettera *a*), e di valore nominale delle obbligazioni emesse, di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.

3. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 1, comma 3, la Banca d'Italia e la CONSOB, d'intesa fra loro, stabiliscono le modalità di alimentazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. A decorrere dall'anno 2005, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 100 milioni di euro.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0056990